

Rapporto

numero

data

Dipartimento

6493 R

16 maggio 2012

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione della legislazione
sul messaggio 6 aprile 2011 concernente la modifica di alcune
disposizioni in materia di procedura civile e di procedura penale e sulla
risoluzione 13 settembre 2011 del Consiglio di Stato**

SOMMARIO

1. PREMESSA	1
2. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI	2
2.1. Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)	2
2.2. Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC)	2
2.3. Legge di procedura per le contravvenzioni	2
2.4. Modifiche legislative proposte con la lettera 13 settembre 2011	3
2.5. Ulteriori adeguamenti	3
3. SCHEMA COMPARATIVO	4
4. CONCLUSIONI	14
Disegno di legge	16

1. PREMESSA

Con il messaggio in esame e con la lettera aggiuntiva il Consiglio di Stato propone alcune modifiche di legge resesi necessarie in seguito all'entrata in vigore del Codice di procedura civile federale (CPC), del Codice di procedura penale federale (CPP), della procedura penale minorile federale e delle norme cantonali di adeguamento alle nuove disposizioni federali.

Per la maggior parte esse sono unicamente di natura formale e si devono a sviste o imprecisioni: si tratta di modifiche, quindi, di portata minore, ma utili alla migliore comprensione delle norme.

2. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Alcune modifiche meritano comunque l'attenzione del Parlamento, poiché di significativa importanza.

2.1. Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)

Il Consiglio di Stato propone di modificare gli articoli 31 e 37 LOG, nel senso di restituire ai Pretori l'esclusiva competenza relativamente alle ipoteche legali di valore inferiore a cinquemila franchi. Attualmente l'articolo 31 cpv. 1 lett. c LOG ne demanda la competenza ai giudici di pace, competenti anche a trattare le istanze di iscrizione provvisoria di ipoteche legali, alle quali si applica la procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 5 CPC).

Le motivazioni addotte dal CdS sono principalmente di ordine amministrativo e organizzativo: poiché le ipoteche legali degli artigiani e degli imprenditori secondo l'articolo 839 del codice civile svizzero (CC) e quelle a carico dei comproprietari nella proprietà per piani secondo l'articolo 712i CC devono essere iscritte entro tre mesi dalla conclusione dei lavori, spesso le istanze sono presentate in prossimità della scadenza del termine. Le giudicature di pace non dispongono di un segretariato permanente e pertanto la corrispondenza non può sempre essere ritirata ogni giorno. Qualora un'istanza sia presentata nell'imminenza della scadenza del termine e nel frattempo il giudice di pace non ritiri la corrispondenza, vi è il rischio che l'ordine d'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale all'Ufficio dei registri giunga dopo che sia scaduto il termine dei tre mesi. Stanti così le cose, vi è il forte pericolo di una chiamata in causa dello Stato, nel caso di danni dovuti alla tardiva iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria.

È opinione della Commissione che una migliore organizzazione delle giudicature di pace sarebbe del tutto auspicabile. Tuttavia si ritiene che la modifica legislativa proposta sia completamente sostenibile, non tanto per i motivi organizzativi esposti, quanto piuttosto per una questione di perizia nella materia.

2.2. Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC)

Merita particolare attenzione la modifica proposta all'articolo 12.

L'articolo 12 cpv. 1 lett. a LACPC conferisce ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale la facoltà di rappresentanza nelle controversie in materia di contratto di locazione e d'affitto nei casi in cui si applica la procedura semplificata o quella sommaria: il nuovo diritto cantonale non contempla più, però, la possibilità per i fiduciari di rappresentare le parti nelle procedure in materia di contratto di lavoro. Il Consiglio di Stato propone di ripristinare lo *status quo ante* e di ammettere nuovamente i fiduciari alla rappresentanza delle parti nei procedimenti in procedura semplificata derivanti da contratto di lavoro (fino a un valore litigioso di 30 mila franchi), e nelle cause in procedura sommaria connesse con il contratto di lavoro.

La Commissione comprende la necessità di lasciare libertà nella scelta del rappresentante in talune circostanze e limitatamente ad alcune procedure.

2.3. Legge di procedura per le contravvenzioni

Le modifiche proposte all'articolo 10 sono volte a introdurre la possibilità per le autorità cantonali competenti per il perseguimento delle contravvenzioni di impugnare mediante appello le sentenze della pretura penale.

La modifica dell'articolo 11 estende la libertà della scelta del rappresentante anche alle procedure davanti alle autorità giudiziarie (e non più solo amministrative) che giudicano sulle contravvenzioni: tale possibilità è contemplata dalla procedura penale federale, che consente al Cantone di derogare all'obbligo di fare capo esclusivamente ad avvocati iscritti nei registri cantonali nei procedimenti in materia di contravvenzioni, che hanno luogo davanti alle autorità amministrative e davanti alla Pretura penale e alla Corte di appello e di revisione penale. Grazie a questa norma, anche i praticanti legali potranno fungere da difensori nelle procedure penali in materia di contravvenzioni senza le limitazioni che il Codice di procedura penale prevede invece nelle altre procedure penali.

2.4. Modifiche legislative proposte con la lettera 13 settembre 2011

Queste modifiche si rendono necessarie in seguito all'entrata in vigore della nuova procedura penale federale, la quale, tra le altre cose, prevede un'anticipazione del momento dell'apertura formale del procedimento.

Fino alla fine del 2010, con il Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (CPP-TI), l'obbligo d'informazione concernente procedimenti penali a favore di autorità era valido solo dal momento dell'apertura formale dell'accusa (art. 188 CPP-TI). Si reputava infatti superfluo segnalare denunce manifestamente infondate.

Ora, invece, il procuratore pubblico è tenuto a comunicare l'apertura di un procedimento penale anche qualora già entro pochi giorni giunga alla conclusione che la denuncia o la segnalazione sono infondate, e ciò con tutte le conseguenze del caso.

Il Consiglio di Stato propone quindi di tornare allo *status quo ante* e di limitare l'obbligo del Procuratore nel senso di introdurre il dovere di notifica circa la pendenza di un procedimento penale entro il termine di tre mesi dalla sua apertura.

Dopo la lettera del Consiglio di Stato datata 13 settembre 2011 è stata adottata, il 13 febbraio 2012, la nuova legge sull'avvocatura che deve pertanto essere aggiornata per uniformare le norme riguardanti l'informazione sui procedimenti penali pendenti da parte del procuratore pubblico.

Poiché la nuova legge sul notariato non è ancora stata adottata dal Gran Consiglio, la proposta della sua modificazione formulata nella lettera del Consiglio di Stato sarà inserita direttamente nel rapporto sul messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011 attualmente pendente davanti alla Commissione della legislazione.

Nell'ambito della discussione sul messaggio n. 5868 del 19 dicembre 2006 concernente la revisione delle norme sull'ineleggibilità, sulla destituzione e sulla sospensione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica occorrerà coordinare l'adeguamento dell'articolo 200 della legge organica comunale e dell'articolo 131 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 con le proposte recepite in questo rapporto.

2.5. Ulteriori adeguamenti

L'articolo 10e cpv. 2 della legge sulla polizia fa ancora riferimento al giudice dell'istruzione e dell'arresto e deve pertanto essere aggiornato. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, della nuova procedura penale federale, quella figura è stata infatti sostituita dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

Nelle norme transitorie della LACPC si indica che per un periodo di dieci anni rimangono valide le decisioni d'inibizione dell'uso di un fondo a scopo di posteggio emanate sulla base della procedura civile ticinese. Rispetto a quanto contemplato nel diritto transitorio attuale, secondo il quale alle multe per la violazione del divieto si applica la procedura per le contravvenzioni previgente, è opportuno uniformare la procedura affinché per tutte le multe di quel genere si applichino il CPP federale e la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

3. SCHEMA COMPARATIVO

Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 133</p> <p>¹L'autorità giudiziaria notifica al municipio l'apertura di un procedimento penale a carico di un dipendente comunale per reati intenzionali d'azione pubblica, eccetto i casi di lieve entità o senza rilevanza per funzione.</p> <p>²La notifica avviene subito dopo la contestazione al prevenuto dell'apertura del procedimento, salvo quando vi ostino speciali motivi d'inchiesta.</p>		<p>Art. 133</p> <p>¹Il procuratore pubblico notifica al municipio, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente comunale, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.</p> <p>²Abrogato</p>
<p>Art. 200</p> <p>L'autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato l'apertura di un procedimento penale a carico di un municipale quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della carica.</p>		<p>Art. 200</p> <p>Il procuratore pubblico notifica al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un membro del municipio quando l'interessato è perseguito per reati contrari alla dignità della carica.</p>

Legge organica patriziale del 28 aprile 1992

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 137</p> <p>L'autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato l'apertura di un procedimento penale a carico di un membro dell'ufficio patriziale quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della carica.</p>		<p>Art. 137</p> <p>Il procuratore pubblico notifica al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un membro dell'ufficio patriziale quando l'interessato è perseguito per reati contrari alla dignità della carica.</p>

Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 7</p> <p>L'Autorità giudiziaria notifica all'Ordinario l'apertura di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della funzione.</p>		<p>Art. 7</p> <p>Il procuratore pubblico notifica all'Ordinario, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.</p>

Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 131</p> <p>¹L'Ufficio presidenziale verifica se siano date le condizioni di apertura di una procedura di destituzione a seguito della comunicazione di una sentenza definitiva di condanna alla pena detentiva o pecuniaria pronunciata contro un Consigliere di Stato.</p> <p>²L'ufficio giudiziario cantonale che ha pronunciato la sentenza in ultima istanza è tenuto a comunicarla all'Ufficio presidenziale non appena cresciuta in giudicato.</p>		<p>Art. 131</p> <p>Il procuratore pubblico notifica all'Ufficio presidenziale, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale quando l'interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.</p>

Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 40</p> <p>¹L'autorità giudiziaria notifica all'autorità di nomina l'apertura e l'esito di un procedimento penale a carico di un dipendente per reati intenzionali d'azione pubblica, eccetto i casi di lieve entità.</p> <p>²La notifica avviene subito dopo la contestazione all'accusato dell'apertura del procedimento, salvo quando vi ostino speciali motivi d'inchiesta.</p>		<p>Art. 40</p> <p>¹Il procuratore pubblico notifica all'autorità di nomina, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.</p> <p>²<i>Abrogato</i></p>

<p>Art. 53 cpv. 3-5</p> <p>³Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della Legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 sottostanno all'esperimento di conciliazione conformemente alla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla parità dei sessi del 27 giugno 1996.</p> <p>⁴L'avvio di una procedura di conciliazione esclude l'altra.</p> <p>⁵Durante la fase di conciliazione, la procedura di disdetta rimane sospesa; sono in ogni caso riservati i disposti dell'art. 60a cpv. 3.</p>	<p>Art. 53 cpv. 4</p> <p>⁴Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi sottostanno all'esperimento di conciliazione conformemente alla legge del 24 giugno 2010 di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico. L'avvio di una procedura di conciliazione esclude l'altra.</p>	
--	---	--

Con l'approvazione del M6463 sulla revisione della Lord l'art. 53 cpv. 4 diventa 53 cpv. 3.

Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 31 cpv. 2 lett. a)</p> <p>²Sono escluse le procedure concernenti:</p> <p>a) le servitù;</p>	<p>Art. 31 cpv. 2 lett. a)</p> <p>²Sono escluse le procedure concernenti:</p> <p>a) le servitù e le iscrizioni di ipoteche legali;</p>	
<p>Art. 37 cpv. 1</p> <p>¹Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le cause con valore litigioso superiore a 5000 franchi e, indipendentemente dal valore litigioso, quelle concernenti le servitù e quelle in materia di locazione e di parità dei sessi.</p>	<p>Art. 37 cpv. 1</p> <p>¹Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le cause con valore litigioso superiore a 5'000 franchi e, indipendentemente dal valore litigioso, quelle concernenti le servitù e le ipoteche legali e quelle in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi.</p>	
<p>Art. 41 cpv. 3</p> <p>³La Pretura penale giudica inoltre le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il perseguimento e il giudizio di primo grado ad un'autorità amministrativa cantonale</p>	<p>Art. 41 cpv. 3</p> <p>³La Pretura penale giudica inoltre le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il perseguimento ad un'autorità amministrativa cantonale.</p>	
<p>Art. 62 cpv. 5</p> <p>⁵In materia di dichiarazione di esecutività (exequatur) di deci-</p>		<p>Art. 62 cpv. 5</p> <p>⁵Essa è competente a rilasciare la dichiarazione di esecutività (pro-</p>

<p>sioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero la Corte dei reclami penali svolge un dibattito pubblico, salvo rinuncia del procuratore pubblico, del condannato e della vittima. Gli art. 63 cpv. 3 e 4 sono applicabili per analogia.</p>		<p>cedura di exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero.</p>
<p>Art. 84 cpv. 3</p> <p>³ I procuratori pubblici comunicano d'ufficio al Consiglio l'apertura di un procedimento penale contro un magistrato. Le autorità giudiziarie e amministrative informano il Consiglio sulle decisioni di condanna per infrazioni di carattere penale o amministrativo pronunciate a carico di un magistrato in Svizzera o all'estero nella misura in cui ne vengano a conoscenza.</p>		<p>Art. 84 cpv. 3</p> <p>³ Il procuratore pubblico notifica al Consiglio della magistratura, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale contro un magistrato. Le autorità giudiziarie e amministrative informano il Consiglio della magistratura sulle decisioni di condanna per infrazioni di carattere penale o amministrativo pronunciate a carico di un magistrato in Svizzera o all'estero nella misura in cui ne vengano a conoscenza.</p>

Si è reso necessario adeguare il tenore dell'art. 62 cpv. 5 secondo le osservazioni portate dal giudice Mini con la lettera del 12.4.2012 e la risposta del Consiglio di Stato del 19.4.2012, che ne sottoscriveva le conclusioni chiedendo alla Legislazione di accogliere la nuova formulazione del testo.

Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 9 cpv. 2 e 3 (nuovo)</p> <p>² Nelle cause con un valore litigioso non determinabile, la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi.</p>	<p>Art. 9 cpv. 2 e 3 (nuovo)</p> <p>² Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle nelle quali si domanda la tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi.</p> <p>³ Nelle controversie in materia di locazione e di affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi.</p>	
<p>Art. 24</p> <p>Nel caso in cui sia disposto il versamento di una cauzione preventiva, la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 5000 franchi.</p>	<p>Art. 24</p> <p>Il giudice dei provvedimenti coercitivi può prelevare una tassa di giustizia fino a 5'000 franchi.</p>	

Legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 27 cpv. 2</p> <p>²Le autorità penali comunicano d'ufficio alla Commissione per l'avvocatura l'apertura di un procedimento penale contro un avvocato; esse le trasmettono inoltre un esemplare della decisione o della sentenza.</p>		<p>Art. 27 cpv. 2</p> <p>²Il procuratore pubblico notifica alla Commissione per l'avvocatura, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale contro un avvocato, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la professione; essa trasmette inoltre alla commissione un esemplare della decisione o della sentenza.</p>

Legge sul notariato del 5 aprile 2011

La Commissione propone di mantenere l'attuale formulazione dell'art. 110 cpv. 2 e di demandarne la modifica nel contesto dello specifico rapporto sul M6491 *L. sul notariato* del 5 aprile 2011.

Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero, del 24 giugno 2010

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
	<p>Capitolo terzo bis (nuovo) Assistenza giudiziaria internazionale</p> <p>Art. 10a (nuovo) Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.</p> <p>¹Il Tribunale di appello è competente per la notifica degli atti giudiziari nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.</p> <p>²Il pretore è competente per l'esecuzione delle commissioni rogatorie, riservati i casi in cui la legge attribuisce la competenza per materia al Tribunale di appello.</p>	
<p>Art. 12 cpv. 1 lett. b)</p> <p>b) in materia di contratto di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria. 	<p>Art. 12 cpv. 1 lett. b)</p> <p>b) in materia di contratto di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria; 	

	- ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale o loro impiegati.	
Art. 13 La polizia cantonale è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 343 capoverso 3 CPC; il Consiglio di Stato può delegare tale compito a singole polizie comunali.	Art. 13 Le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti ai sensi dell'articolo 343 capoverso 3 CPC.	

Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto, del 24 giugno 2010

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
Art. 13 cpv. 2 ² Il codice di procedura civile si applica per analogia e il perito è vincolato dal segreto d'ufficio; nei casi di esclusione e ricsuzione si applica per analogia l'articolo 10 della presente legge.	Art. 13 cpv. 2 ² Il codice di procedura civile si applica per analogia e il perito è vincolato dal segreto d'ufficio.	

Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
	Art. 10 (nuovo) Autorità legittimate a ricorrere Le autorità amministrative cantonali competenti per il perseguimento delle contravvenzioni sono legittimate a ricorrere nelle procedure di loro competenza.	
	Art. 11 (nuovo) Rappresentanza Davanti alle autorità penali delle contravvenzioni l'imputato può farsi rappresentare da un patrocinatore non iscritto nel registro cantonale o all'albo pubblico secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati.	

Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, del 18 aprile 1911

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 96 terza frase</p> <p>Nel caso dell'art. 611 è il notaio designato dalle parti o dal pretore, a norma dell'art. 4 della presente legge.</p>	<p>Art. 96 terza frase</p> <p>Nel caso dell'art. 611 CCS è il notaio designato dalle parti o dal pretore; è applicabile per analogia la procedura sommaria secondo il codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).</p>	
<p>Art. 113</p> <p>Impregiudicate le disposizioni dei regolamenti edilizi, il pretore, richiesto a norma dell'art. 4 della presente legge, può tuttavia autorizzare i lavori previsti nel precedente articolo, ad una distanza minore di quella indicata, qualora essi siano fatti a regola d'arte, con materiali appropriati, in modo da escludere qualsiasi nocumento al vicino.</p>	<p>Art. 113</p> <p>Impregiudicate le disposizioni dei regolamenti edilizi, il pretore può tuttavia autorizzare i lavori previsti nel precedente articolo, ad una distanza minore di quella indicata, qualora essi siano fatti a regola d'arte, con materiali appropriati, in modo da escludere qualsiasi nocumento al vicino; è applicabile per analogia la procedura sommaria secondo il CPC.</p>	

Legge cantonale di applicazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, del 21 marzo 1988

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 12 cpv. 1</p> <p>¹Per la vigilanza sulle autorità previste dalla presente legge e per le misure disciplinari nei confronti dei membri delle medesime, si applicano gli art. 77-79 della Legge organica giudiziaria civile e penale se si tratta di magistrati dell'ordine giudiziario.</p>	<p>Art. 12 cpv. 1</p> <p>¹Per la vigilanza sulle autorità previste dalla presente legge e per le misure disciplinari nei confronti dei membri delle medesime, si applica la legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria se si tratta di magistrati dell'ordine giudiziario.</p>	

Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 68 cpv. 3</p> <p>³Il ministero pubblico è tenuto a segnalare al Dipartimento l'apertura di procedimenti penali nei confronti di operatori sanitari per i casi aventi rilevanza ai fini dell'esercizio dell'attività sanitaria.</p>		<p>Art. 68 cpv. 3</p> <p>³Il procuratore pubblico notifica al Dipartimento, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale nei confronti di operatori sanitari, ad eccezione dei casi senza rilevanza per l'esercizio dell'attività sanitaria.</p>

Decreto legislativo concernente la pianificazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno), del 26 marzo 2001

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
Art. 6 cpv. 3 ³ È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.	Art. 6 cpv. 3 ³ È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.	

Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, del 21 gennaio 2008

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
Art. 9 cpv. 2 ² Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 50 LPChim) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (LPContr).	Art. 9 cpv. 2 ² Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 50 LPChim) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.	

Legge sull'assicurazione contro gli infortuni del 16 aprile 1984

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
Art. 8 cpv. 3 ³ Contro le multe inflitte dal Dipartimento è dato ricorso alla Pretura penale entro quindici giorni dall'intimazione.	Art. 8 cpv. 3 ³ Abrogato	

Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
Art. 10e cpv. 2 ² L'autorità d'approvazione dell'ordine di sorveglianza, e garante della successiva distruzione degli elementi raccolti, è il Giudice dell'istruzione e dell'arresto.		Art. 10e cpv. 2 ² L'autorità d'approvazione dell'ordine di sorveglianza, e garante della successiva distruzione degli elementi raccolti, è il giudice dei provvedimenti coercitivi.

Legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN), dell'11 marzo 2008

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 8 cpv. 2</p> <p>²In materia di contravvenzioni l'autorità amministrativa è competente per il perseguimento delle infrazioni sino a un valore massimo della multa di fr. 40'000.--.</p>	<p>Art. 8 cpv. 2</p> <p>²In materia di contravvenzioni l'autorità amministrativa è competente per il perseguimento delle infrazioni sino a un valore massimo della multa di fr. 40'000.--; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.</p>	
<p>Art. 9 cpv. 2</p> <p>²Contro le decisioni di multa è dato ricorso alla pretura penale; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.</p>	<p>Art. 9 cpv. 2</p> <p>²<i>Abrogato</i></p>	

Legge cantonale di esecuzione della legge federale 9 giugno 1977 sulla metrologia, del 12 marzo 1997

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 6</p> <p>Per le contravvenzioni valgono le disposizioni esecutive e penali previste al capo settimo, disposizioni penali, articoli 21, 22, 23 e 24, della legge federale sulla metrologia, nonché la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.</p>	<p>Art. 6</p> <p>Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento; sono applicabili le disposizioni penali della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia nonché la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.</p>	
<p>Art. 7 cpv. 1</p> <p>¹Contro la decisione dipartimentale di multa è dato ricorso alla Pretura penale entro quindici giorni dall'intimazione del decreto; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.</p>	<p>Art. 7 cpv. 1</p> <p>¹<i>Abrogato</i></p>	

Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, del 27 gennaio 2003

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 16 cpv. 1 ¹Contro la decisione di multa del dipartimento competente è dato ricorso alla Pretura penale entro 15 giorni dall'intimazione del decreto.</p>	<p>Art. 16 cpv. 1 ¹<i>Abrogato</i></p>	

Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 24 cpv. 4 ⁴Il Ministero pubblico comunica d'ufficio all'autorità di vigilanza l'apertura di un procedimento penale contro un fiduciario.</p>		<p>Art. 24 cpv. 4 ⁴Il procuratore pubblico notifica all'autorità di vigilanza, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale contro un fiduciario, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la professione.</p>
<p>Art. 28 Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni; sono fatte salve le decisioni in materia contravvenzionale pronunciate dall'autorità di vigilanza, le quali possono essere impugnate, entro quindici giorni, dinanzi alla Pretura penale.</p>	<p>Art. 28 ¹Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni. ²Alle contravvenzioni perseguite dall'autorità di vigilanza è applicabile la legge del 20 aprile 2010 sulla procedura per le contravvenzioni.</p>	

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010

diritto in vigore	Messaggio Consiglio di Stato	Lettera CdS/Commissione
<p>Art. 48 ¹Il municipio punisce le infrazioni relative agli ambiti di sua competenza. ²Ogni altra infrazione è di competenza del Dipartimento</p>	<p>Art. 48 ¹Il municipio punisce le infrazioni relative agli ambiti di sua competenza; è applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987. ²Ogni altra infrazione è perseguita dal Dipartimento; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.</p>	

<p>Art. 51</p> <p>¹Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni alla Pretura penale, ai sensi dell'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.</p> <p>²Contro le decisioni dei municipi in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.</p>	<p>Art. 51</p> <p><i>Abrogato</i></p>	
--	--	--

4. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione invita il Parlamento ad approvare il messaggio n. 6493 e le modifiche proposte nell'allegato disegno di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Giovanna Viscardi, relatrice
 Agustoni - Beretta Piccoli L. - Caverzasio -
 Celio - Cereghetti - Corti - Galusero - Ghisolfi -
 Giudici - Gysin - Mellini - Paparelli - Pedrazzini -
 Rückert - Stojanovic

Allegata:

- risoluzione 13 settembre 2011 del Consiglio di Stato

Disegno di

LEGGE

concernente la modificazione di alcune leggi in materia di procedura civile e di procedura penale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 aprile 2011 n. 6493 del Consiglio di Stato;
- vista la risoluzione 13 settembre 2011 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 maggio 2012 n. 6493R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 133

¹Il procuratore pubblico notifica al municipio, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente comunale, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

²*Abrogato*

Art. 200

Il procuratore pubblico notifica al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un membro del municipio quando l'interessato è perseguito per reati contrari alla dignità della carica.

II.

La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:

Art. 137

Il procuratore pubblico notifica al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un membro dell'ufficio patriziale quando l'interessato è perseguito per reati contrari alla dignità della carica.

III.

La legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 7

Il procuratore pubblico notifica all'Ordinario, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

IV.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 131

Il procuratore pubblico notifica all'Ufficio presidenziale, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale quando l'interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

²*Abrogato*

V.

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 è modificata come segue:

Art. 40

¹Il procuratore pubblico notifica all'autorità di nomina, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

²*Abrogato*

Art. 53 cpv. 3

³Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 sottostanno all'esperimento di conciliazione conformemente alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi del 24 giugno 2010 nei rapporti di lavoro di diritto pubblico. L'avvio di una procedura di conciliazione esclude l'altra.

VI.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 2 lett. a)

a) le servitù e le iscrizioni di ipoteche legali;

Art. 37 cpv. 1

¹Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le cause con valore litigioso superiore a 5'000 franchi e, indipendentemente dal valore litigioso, quelle concernenti le servitù e le ipoteche legali e quelle in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi.

Art. 41 cpv. 3

³La Pretura penale giudica inoltre le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il perseguimento ad un'autorità amministrativa cantonale.

Art. 62 cpv. 5

⁵Essa è competente a rilasciare la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero.

Art. 84 cpv. 3

³Il procuratore pubblico notifica al Consiglio della magistratura, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale contro un magistrato. Le autorità giudiziarie e amministrative informano il Consiglio della magistratura sulle decisioni di condanna per infrazioni di carattere penale o amministrativo pronunciate a carico di un magistrato in Svizzera o all'estero nella misura in cui ne vengano a conoscenza.

VII.

La legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle nelle quali si domanda la tutela giurisdizionale nei casi manifesti la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

³Nelle controversie in materia di locazione e di affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi.

Art. 24

Il giudice dei provvedimenti coercitivi può prelevare una tassa di giustizia fino a 5'000 franchi.

VIII.

La legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 2

²Il procuratore pubblico notifica alla Commissione per l'avvocatura, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale contro un avvocato, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la professione; essa trasmette inoltre alla commissione un esemplare della decisione o della sentenza.

IX.

Gli articoli 131a e 131b della legge sul notariato del 23 febbraio 1983, nella versione adottata il 30 novembre 2010, diventano gli articoli 131b e 131c.

X.

La legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero, del 24 giugno 2010, è modificata come segue:

Capitolo terzo bis (nuovo) Assistenza giudiziaria internazionale

Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile

Art. 10a (nuovo)

¹Il Tribunale di appello è competente per la notifica degli atti giudiziari nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.

²Il pretore è competente per l'esecuzione delle commissioni rogatorie, riservati i casi in cui la legge attribuisce la competenza per materia al Tribunale di appello.

Art. 12 cpv. 1 lett. b

b) in materia di contratto di lavoro:

- ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;
- ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale o loro impiegati.

Art. 13

Le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti ai sensi dell'articolo 343 capoverso 3 CPC.

XI.

La legge del 24 giugno 2010 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 2

²Il codice di procedura civile si applica per analogia e il perito è vincolato dal segreto d'ufficio.

XII.

La legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 è modificata come segue:

Art. 10 (nuovo)

**Autorità
legittimate a
ricorrere**

Le autorità amministrative cantonali competenti per il perseguimento delle contravvenzioni sono legittimate a ricorrere nelle procedure di loro competenza.

Art. 11 (nuovo)

Rappresentanza

Davanti alle autorità penali delle contravvenzioni l'imputato può farsi rappresentare da un patrocinatore non iscritto nel registro cantonale o all'albo pubblico secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati.

XIII.

La legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero è modificata come segue:

Art. 96 terza frase

Nel caso dell'art. 611 CCS è il notaio designato dalle parti o dal pretore; è applicabile per analogia la procedura sommaria secondo il codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).

Art. 113

Impregiudicate le disposizioni dei regolamenti edilizi, il pretore può tuttavia autorizzare i lavori previsti nel precedente articolo, ad una distanza minore di quella indicata, qualora essi siano fatti a regola d'arte, con materiali appropriati, in modo da escludere qualsiasi nocumento al vicino; è applicabile per analogia la procedura sommaria secondo il CPC.

XIV.

La legge cantonale di applicazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, del 21 marzo 1988, è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1

¹Per la vigilanza sulle autorità previste dalla presente legge e per le misure disciplinari nei confronti dei membri delle medesime, si applica la legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria se si tratta di magistrati dell'ordine giudiziario.

XV.

La legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 è modificata come segue:

Art. 68 cpv. 3

³Il procuratore pubblico notifica al Dipartimento, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale nei confronti di operatori sanitari, ad eccezione dei casi senza rilevanza per l'esercizio dell'attività sanitaria.

XVI.

Il decreto legislativo concernente la pianificazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno) del 26 marzo 2001 è modificato come segue:

Art. 6 cpv. 3

³È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

XVII.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, del 21 gennaio 2008, è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2

²Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 50 LPChim) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

XVIII.

La legge sull'assicurazione contro gli infortuni del 16 aprile 1984 è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3

³*Abrogato*

XIX.

La legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue:

Art. 10e cpv. 2

²L'autorità d'approvazione dell'ordine di sorveglianza, e garante della successiva distruzione degli elementi raccolti, è il giudice dei provvedimenti coercitivi.

XX.

La legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN), dell'11 marzo 2008, è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2

²In materia di contravvenzioni l'autorità amministrativa è competente per il perseguimento delle infrazioni sino a un valore massimo della multa di fr. 40'000.--; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Art. 9 cpv. 2

²*Abrogato*

XXI.

La legge cantonale del 12 marzo 1997 di esecuzione della legge federale 9 giugno 1977 sulla metrologia è modificata come segue:

Art. 6

Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento; sono applicabili le disposizioni penali della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia nonché la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Art. 7 cpv. 1

¹*Abrogato*

XXII.

La legge del 27 gennaio 2003 di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1

¹*Abrogato*

XXIII.

La legge del 1° dicembre 2009 sull'esercizio delle professioni di fiduciario è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 4

⁴Il procuratore pubblico notifica all'autorità di vigilanza, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale contro un fiduciario, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la professione.

Art. 28

¹Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.

²Alle contravvenzioni perseguite dall'autorità di vigilanza è applicabile la legge del 20 aprile 2010 sulla procedura per le contravvenzioni.

XXIV.

La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 è modificata come segue:

Art. 48

¹Il municipio punisce le infrazioni relative agli ambiti di sua competenza; è applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987.

²Ogni altra infrazione è perseguita dal Dipartimento; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Art. 51

Abrogato

XXV. Diritto transitorio della legge del 24 giugno 2010 di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero

³Le decisioni di inibizione dell'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio emanate sulla base dell'articolo 375^{bis} e dell'articolo 375^{ter} capoverso 1 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 decadono il 31 dicembre 2020; la procedura volta a infliggere la multa è retta dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

XXVI.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.